



Centro di studi ed
iniziative culturali
Pio La Torre

**“Ciclo di seminari su Istituzioni, trasparenza ed educazione alla legalità
nella lotta contro la mafia”**

4° Seminario

Confisca dei beni ai mafiosi, gestione e nuova destinazione

venerdì 10 febbraio 2006

Facoltà di Giurisprudenza

Intervento di Andrea Tarantino

Buon giorno. Allora io mi occuperò di affrontare un argomento che si ricollega al tema odierno, ossia mi occuperò degli aspetti fiscali delle agenzie delle verifiche fiscali che sono state introdotte con l'articolo 25 della legge Rognoni-La Torre ossia dell'articolo 25 della legge 646 dell'82, uno strumento di particolare rilevanza, di particolare efficacia se si pensa soprattutto negli ultimi anni come le strategie della criminalità organizzata si sempre più dirette nell'andamento degli interessi economici soprattutto per l'esigenza di riqualificare e rivestire le ingenti quantità di risorse finanziarie di provenienza illecita. Per quanto riguarda lo specifico articolo di legge, l'articolo 25, prevede che la Guardia di Finanza proceda alla verifica della posizione fiscale delle persone che siano state oggetto di misure di prevenzione personale o patrimoniale ovvero delle persone che siano state condannate anche non in via definitiva di reati di quell'articolo 416/bis. Per quanto riguarda l'aspetto strettamente legato al testo normativo è pacifico il fatto che anche se la legge dicace che la Guardia di Finanza procede è comunque un'attività amministrativa e quindi come tale è un'attività non obbligatoria in relazione a ogni singola sentenza che pertanto necessita anche una serie di scelte da operare sul campione di soggetti da sottoporre a verifica fiscale, diciamo che il punto fondamentale è che questo strumento di indagine è stato probabilmente troppo speso fino a ora accostati alle normali verifiche fiscali e per cui questo

tipo di verifiche dell'opposizione fiscali dell'articolo 25 vengono programmate, vengono realizzate e vengono lette in relazione appunto all'esito che consentono di ottenere un po' troppo in maniera simile rispetto alle normali verifiche fiscali a cui tutti i contribuenti sono soggetti. Io credo invece che appunto che bisognerebbe soprattutto in questa fase di contrasto da assicurare alla gestione patrimoniale dei flussi illeciti delle organizzazioni criminali, che bisognerebbe riscoprire un po' lo spirito innovativo della legge Rognoni-La Torre, vuole avere con la predisposizione con lo strumento di indagine per far sì che l'attività amministrativa sia un po' specializzata rispetto alle normali verifiche; questo perché anche come è stato accennato prima dal dottore Agnello si è creato una sorta di anomalia in relazione al fatto che all'esito di alcune fiscali essendo stata rinvenute violazioni alla normativa fiscale molti soggetti che contestualmente avevano procedimenti relativi alla confisca dei loro beni hanno opposto il fatto che la Guardia di Finanza aveva rilevato che loro erano stati grandi evasori fiscali, perché nell'ambito delle verifiche spesso non è semplice andare ad individuare l'origine dei flussi che non risultano chiaramente alla contabilità. Questo necessita rispetto alle verifiche normali un approfondimento di II livello su quello che sono l'origine dei flussi. In questo è importante anche usufruire degli strumenti come l'anagrafe dei conti per potere snellire quelli che sono i tempi delle indagini patrimoniali, in realtà il professore Fiandaca accennava alla lungaggine di questo tipo di attività ispettiva e quindi osservava come spesso l'attività giudiziaria abbia un po' privilegiato altre forme di indagine rispetto alle indagini patrimoniali, però appunto la disponibilità dei conti su un'anagrafe informatizzata rispetto agli accertamenti bancari di oggi che per chi non lo sapesse, ancora funzionano con una sorta di notifica porta a porta in tutti gli istituti di credito, ovviamente consentirebbe in tempi più immediati di disporre di movimentazioni bancari e degli estremi e anche di localizzazione di quelli che sono i conti interessati dall'indagine dei soggetti mafiosi; per altro disponendo appunto dei conti bancari nell'ambito di una verifica si può in maniera più diretta essere più efficace anche nel momento in cui la verifica consente con una serie di accertamenti incrociati, con una mappatura di clienti e fornitori, con l'analisi delle commesse di appalto e di subappalto, individuare esattamente quelle che sono le disponibilità extra contabili in modo da, con una analisi di II grado, qualificare esattamente quello che è stato oggetto di evasione fiscale con quello che invece non è stato oggetto di evasione fiscale. Importante dire che così

come dice la legge, l'oggetto delle verifiche fiscali dell'ex articolo 25 non sono singole imprese ma sono le persone fisiche e anche da questo punto di vista l'esperienza pratica ha fatto sì che invece le verifiche dell'articolo 25 venivano svolte nei confronti di singole imprese e quindi di singole partite iva, determinando un frazionamento dell'esame fiscale di una realtà rispetto a quello che può essere invece il panorama delle attività commerciali riconducibili ad un unico soggetto tramite familiari prestanome o quant'altro. Per altro nel diritto tributario sono operanti tutta una serie di presunzioni che non si addicono a quelle che sono le attività collaterali ad una indagine di natura penale nei confronti di singole persone indiziate di far parte di associazione mafiosa, faccio un esempio: nel momento in cui vengono ad analizzarsi dei rapporti commerciali in cui vengono rilevate fatture per operazioni inesistenti è chiaro che le fatture per le operazioni inesistenti normalmente sono alla base delle frodi fiscali finalizzate all'evasione. Quando invece c'è necessità di riciclaggio di denaro sporco la fattura per operazioni inesistente, la fattura falsa sono alla base per camuffare delle transazioni finanziarie che nulla a che vedere con l'aspetto economico, con una transazione commerciale assolutamente fittizia che è appunto contenuta di fare transitare poi in contabilità di un'azienda sui conti correnti dei soldi la cui origine è di ben altra natura, faccio un esempio per tutti: la possibilità di introitare da parte di alcune aziende, sui conti personali di imprese individuali, da parte di aziende del cosiddetto pizzo nei confronti di operatori economici sul territorio, spesso viene mascherata con l'emissione di fattura relativa al servizio alla cessione di beni che non sono in realtà mai avvenuti. Ovviamente in questo contesto bisogna anche fare un distinguo nell'ipotesi di interventi normativi come condoni, scudi fiscali eccetera, per esempio il condono tombale degli ultimi 2 anni, non facendo distinzione tra normali contribuenti e persone sottoposte a procedimenti penali del 416/bis deva l'opportunità pagando appunto l'importo preso dal condono di bloccarle qualsiasi possibilità di verifica fiscale nei confronti indiziate di fare parte delle associazioni mafiose, quindi in conclusione credo che nell'ottica di una revisione di tutta la normativa, una revisione organica di tutta la normativa credo che bisognerà comunque rivedere questo istituto della verifica della posizione fiscale che, all'epoca il legislatore ha voluto proprio nominare in maniera differente dalla verifica fiscale, dal codice tributario proprio perché sia da un punto di vista metodologico, sia da un punto di vista di finalità senza dubbio si distingue da quella. Grazie